CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n. 116/23
Lussemburgo, 6 luglio 2023

Sentenza della Corte nella causa C-510/21 | Austrian Airlines (Cure di primo soccorso a bordo di un aeromobile)

# Eventi dannosi a bordo di un aereo: la responsabilità oggettiva delle compagnie aeree prevista dalla convenzione di Montreal si estende a cure di primo soccorso inadeguate prestate a bordo

Nel corso di un volo operato dalla Austrian Airlines, una caffettiera contenente caffè caldo è caduta da un carrello di ristorazione e ha ustionato un passeggero. Cure di primo soccorso gli sono state prestate a bordo dell'aereo.

Il passeggero ha adito i giudici austriaci per ottenere il risarcimento dei danni e far accertare la responsabilità della Austrian Airlines per tutti i danni futuri risultanti dall'aggravamento delle sue ustioni, dovuto all'inadeguatezza delle cure di primo soccorso prestate a bordo.

La Austrian Airlines rileva che la domanda dev'essere respinta, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di due anni previsto dalla convenzione di Montreal [1] per azioni di risarcimento danni relative a un evento verificatosi a bordo. Il passeggero, per contro, ritiene la convenzione di Montreal non applicabile, per il motivo che le cure di primo soccorso prestate a bordo non rientrano nella nozione di «evento» ai sensi di tale convenzione. A suo parere sarebbe applicabile il termine di tre anni previsto dal diritto austriaco e l'azione non sarebbe quindi tardiva.

Pertanto, al fine di chiarire per quali danni la Austrian Airlines possa essere considerata responsabile, la Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia **se la somministrazione a un passeggero, a bordo di un aereo, di cure di primo soccorso inadeguate che abbiano comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento», ai sensi della convenzione di Montreal, debba essere considerata rientrante in tale evento**.

**La Corte di giustizia risponde in senso affermativo.** Essa osserva che non è sempre possibile attribuire il verificarsi di un danno a un evento isolato qualora tale danno sia la conseguenza di un insieme di eventi interdipendenti. Pertanto, **in presenza di un insieme di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, tale insieme deve essere considerato costitutivo di un unico «evento», ai sensi della Convenzione di Montreal.**

**Nel caso di specie**, tenuto conto della **continuità spaziale e temporale che unisce la caduta di tale caffettiera alle cure di primo soccorso fornite al passeggero in tal modo leso**, l'esistenza di un nesso di causalità tra tale caduta e l'aggravamento delle lesioni personali provocate da detta caduta, conseguito alla somministrazione di cure di primo soccorso inadeguate, non può essere contestata.

[1] Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38).

Tale interpretazione è inoltre conforme agli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Montreal, che prevede un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei al fine di garantire la protezione dei passeggeri preservando al contempo un giusto equilibrio con gli interessi delle compagnie aeree. La circostanza che la compagnia aerea sia venuta meno ai propri obblighi di cura e diligenza non può mettere in discussione tali conclusioni: ai fini della qualificazione come «evento», è sufficiente che l'accadimento che ha causato la lesione personale di un passeggero si sia prodotto a bordo.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ✆(+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su "Europe by Satellite" ✆(+32) 2 2964106.

**Restate in contatto!**